



Bruxelles, 5.9.2018
COM(2018) 609 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sulle garanzie che impegnano il bilancio generale
Situazione al 31 dicembre 2017**

{SWD(2018) 397 final}

Indice

1.	Introduzione	2
2.	Operazioni garantite dal bilancio UE e dai meccanismi di gestione delle crisi della zona euro non coperti dal bilancio UE	2
3.	Evoluzione delle operazioni garantite	6
3.1.	Operazioni gestite direttamente dalla Commissione	7
3.1.1.	Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF)	8
3.1.2.	Strumento della bilancia dei pagamenti (BdP)	9
3.1.3.	Prestiti di assistenza macrofinanziaria (AMF)	10
3.1.4.	Prestiti Euratom	11
3.2.	Evoluzione delle operazioni di finanziamento esterno della BEI	12
4.	Rischi coperti dal bilancio dell'UE	12
4.1.	Definizione di rischio	12
4.2.	Composizione del rischio complessivo	13
4.3.	Rischio annuale coperto dal bilancio UE	13
4.3.1.	Esposizione verso gli Stati membri	13
4.3.2.	Esposizione verso i paesi terzi	14
5.	Attivazione e pagamento delle garanzie	15
5.1.	Servizio del debito non coperto dal fondo di garanzia per le azioni esterne (prestiti Euratom agli Stati membri, MESF e BdP),	15
5.1.1.	Pagamenti da risorse di tesoreria	15
5.1.2.	Pagamenti dal bilancio UE	16
5.2.	Ricorsi al fondo di garanzia per le azioni esterne e recuperi (mandato esterno, prestiti AMF e Euratom ai paesi terzi)	16
5.3.	Evoluzione del fondo	18
6.	Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)	19

1. INTRODUZIONE

La presente relazione intende monitorare l'esposizione al rischio di credito a carico del bilancio dell'Unione europea ("bilancio UE") risultante dalle garanzie date per le operazioni di prestito effettuate dall'Unione europea direttamente oppure indirettamente attraverso la garanzia concessa per le operazioni della BEI di finanziamento di progetti realizzati al di fuori dell'Unione.

La presente relazione è presentata ai sensi dell'articolo 149 del regolamento finanziario¹, che impone alla Commissione di riferire una volta all'anno al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione delle garanzie di bilancio UE e dei rischi corrispondenti.

La relazione è così articolata: la sezione 2 riepiloga le principali caratteristiche delle operazioni garantite dal bilancio UE e presenta vari altri meccanismi di gestione delle crisi che non comportano rischi per il bilancio UE; la sezione 3 illustra l'evoluzione delle operazioni garantite; la sezione 4 evidenzia i principali rischi coperti dal bilancio UE; la sezione 5 espone succintamente l'attivazione delle garanzie e l'evoluzione del fondo di garanzia per le azioni esterne (il "fondo")², mentre la sezione 6 descrive l'evoluzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)³.

La presente relazione è integrata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione (il "documento di lavoro"), in cui sono presentate tabelle particolareggiate e note esplicative, nonché l'analisi macroeconomica dei paesi beneficiari di prestiti e/o garanzie dell'UE, che costituiscono la parte preponderante dell'esposizione del fondo.

2. OPERAZIONI GARANTITE DAL BILANCIO UE E DAI MECCANISMI DI GESTIONE DELLE CRISI DELLA ZONA EURO NON COPERTI DAL BILANCIO UE

I rischi coperti dal bilancio UE derivano da una serie di operazioni di prestito e di garanzia che possono essere suddivise nelle quattro categorie seguenti.

2.1 Prestiti concessi dall'Unione europea con obiettivi macroeconomici

I prestiti di questa categoria comprendono: 1) prestiti di assistenza macrofinanziaria (AMF)⁴ accordati a paesi terzi; 2) prestiti a sostegno della bilancia dei pagamenti (BdP)⁵ per gli Stati

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

² Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (versione codificata) ("regolamento sul fondo di garanzia") (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

³ Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici ("regolamento FEIS") (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

⁴ L'AMF può altresì assumere la forma di sovvenzioni a paesi terzi (non incluse nella presente relazione). I riferimenti alle basi giuridiche figurano nell'allegato della tabella A2B del documento di lavoro.

⁵ Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

membri non appartenenti alla zona euro che si trovano in difficoltà nella bilancia dei pagamenti; 3) prestiti nel quadro del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF)⁶ a favore di qualsiasi Stato membro che subisce o rischia seriamente di subire gravi perturbazioni economiche o finanziarie causate da circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo. Si tratta di prestiti attivati in combinazione con il sostegno finanziario del Fondo monetario internazionale (FMI).

2.2 Prestiti con obiettivi microeconomici

Questa sottosezione si riferisce ai prestiti Euratom⁷. Lo strumento di prestito Euratom può essere utilizzato:

- *[negli Stati membri]*: per investimenti in centrali nucleari e impianti industriali del ciclo del combustibile nucleare⁸;
- *[in alcuni paesi terzi]*: per investimenti intesi a migliorare la sicurezza e l'efficienza delle centrali nucleari esistenti o in costruzione e per progetti di disattivazione⁹.

2.3 Finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) riguardanti operazioni coperte da garanzie dell'UE in paesi terzi (“finanziamento esterno BEI”)¹⁰ (mandato esterno)

Nel quadro del mandato per i prestiti esterni (“mandato esterno”) l'Unione europea fornisce una garanzia dal suo bilancio per consentire alla BEI di aumentare i prestiti che eroga al di fuori dell'UE a sostegno delle politiche europee. Il mandato esterno sostiene l'attività della BEI nei paesi in fase di preadesione, nel vicinato orientale e meridionale, in Asia, in America latina e in Sud Africa. Nell'attuale periodo del mandato esterno (2014-2020) il bilancio dell'UE garantisce le operazioni della BEI fino a un valore di 32,3 miliardi di EUR. Il 14 marzo 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione (UE) 2018/412 che modifica la decisione n. 466/2014/UE nel quadro della revisione intermedia del mandato esterno, in particolare aumentando il massimale dell'attuale mandato da 27 miliardi a 32,3 miliardi di EUR. Tale revisione aggiunge un nuovo obiettivo inteso a rafforzare la resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito e delle comunità di origine quale risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde delle migrazioni.

La garanzia dell'UE alla BEI copre i rischi di natura politica e sovrana in relazione alle operazioni di finanziamento condotte al di fuori dell'Unione a sostegno degli obiettivi di politica estera dell'Unione. Inoltre la BEI finanzia a proprio rischio operazioni che godono di affidabilità creditizia (investment grade) al di fuori dell'Unione, nonché attività nell'ambito di mandati specifici come nei paesi ACP.

⁶ Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

⁷ Trattato del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e successive modifiche ed integrazioni.

⁸ Per gli Stati membri: decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9) e successive modifiche ed integrazioni.

⁹ Per alcuni paesi terzi: decisione 94/179/Euratom del Consiglio, del 21 marzo 1994 (GU L 84 del 29.3.1994) e successive modifiche ed integrazioni.

¹⁰ I riferimenti alle basi giuridiche figurano nell'allegato della tabella A3 del documento di lavoro. Cfr. la nota a piè di pagina 6. Tutte le basi giuridiche o nell'allegato o nelle note a piè di pagina.

Al fine di sostenere l'azione esterna dell'Unione e consentire alla BEI di finanziare investimenti al di fuori dell'Unione senza mettere a rischio il proprio merito di credito, la maggior parte delle operazioni da essa effettuate al di fuori dell'Unione beneficia di una garanzia di bilancio dell'UE.

Fondo di garanzia per le azioni esterne

Dal 1994 il finanziamento esterno BEI garantito, i prestiti AMF e i prestiti Euratom ai paesi terzi sono coperti dal fondo di garanzia per le azioni esterne ("il fondo"), mentre i prestiti BdP, i prestiti nel quadro del MESF e i prestiti Euratom a favore degli Stati membri sono coperti direttamente dal bilancio UE.

Il fondo copre gli inadempimenti su prestiti e garanzie sui prestiti accordati a paesi terzi o per progetti in paesi terzi. È stato istituito per:

- fornire una "riserva di liquidità" per evitare di ricorrere al bilancio UE ogni volta che si verifica un inadempimento o un ritardo nel pagamento di un prestito garantito;
- creare uno strumento di disciplina di bilancio, stabilendo un quadro finanziario per l'elaborazione della politica dell'UE riguardo alle garanzie sui prestiti concessi dall'UE e dalla BEI ai paesi terzi¹¹.

Se i paesi terzi diventano Stati membri, i relativi prestiti non sono più coperti dal fondo e il rischio è direttamente a carico del bilancio UE. La dotazione del fondo è attinta al bilancio UE e deve essere mantenuta ad una data percentuale dell'importo in essere dei prestiti e delle garanzie sui prestiti coperti dal fondo. Tale percentuale, nota come "tasso obiettivo", è attualmente del 9%¹². Se le risorse del fondo risulteranno insufficienti, gli importi necessari saranno attinti al bilancio UE.

2.4 Finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) riguardanti operazioni coperte da garanzie dell'UE negli Stati membri - Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)

Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) è il fulcro del piano di investimenti per l'Europa, inteso a stimolare la crescita economica a lungo termine e la competitività nell'Unione europea.

La garanzia dell'UE copre una parte delle operazioni di finanziamento e di investimento sottoscritte dalla BEI nell'ambito dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione (IIW) e dal FEI nell'ambito dello sportello PMI (SMEW), mentre l'altra parte è effettuata dal gruppo BEI a proprio rischio.

La BEI e il FEI hanno la responsabilità di valutare e monitorare il rischio delle singole operazioni e di riferire in merito alla Commissione e alla Corte dei conti europea.

¹¹ Anche se i rischi esterni sono coperti in ultima istanza dal bilancio UE, il fondo opera come strumento diretto a proteggere il bilancio UE dal rischio di inadempimento nei pagamenti. Per l'ultima relazione annuale sul fondo e la relativa gestione, cfr. COM(2017) 488 final del 14.9.2017 e documento di lavoro che l'accompagna (SWD(2017) 296 final del 14.9.2017). La relazione relativa al 2017 dovrebbe essere disponibile entro giugno 2018 sul sito <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>.

¹² Per una relazione complessiva sul funzionamento del fondo e il tasso obiettivo di dotazione, cfr. COM(2014) 214 final dell'8.4.2014 e il documento di lavoro che l'accompagna (SWD(2014) 129 final).

Fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici (“fondo di garanzia del FEIS”)¹³

Ai sensi dell’articolo 12 del regolamento FEIS¹⁴, il fondo di garanzia del FEIS costituisce una riserva di liquidità cui attingere per pagare la BEI in caso di attivazione della garanzia dell’Unione. In virtù dell’accordo sul FEIS concluso tra l’UE e la BEI, sono pagate dal fondo di garanzia del FEIS le attivazioni d’importo superiore ai fondi di cui la BEI dispone sul conto FEIS. Il conto FEIS, che è gestito dalla BEI, è stato istituito per raccogliere le entrate dell’UE derivanti dalle operazioni del FEIS effettuate nell’ambito della garanzia dell’Unione e gli importi recuperati e, nella misura del saldo disponibile, per il pagamento delle attivazioni della garanzia dell’Unione.

Il fondo di garanzia del FEIS è alimentato gradualmente in considerazione dell’aumento dell’esposizione coperta dalla garanzia dell’Unione.

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento FEIS le risorse del fondo di garanzia del FEIS sono gestite direttamente dalla Commissione e sono investite secondo il principio di sana gestione finanziaria nel rispetto di norme prudenziali adeguate.

2.5 Meccanismi di gestione delle crisi non coperti dal bilancio UE

Nell’ambito della risposta alla crisi sono stati istituiti numerosi altri meccanismi, che tuttavia *non* comportano alcun rischio per il bilancio UE e che vengono qui citati soltanto per ragioni di completezza:

- *Greek Loan Facility (GLF)*¹⁵, lo strumento di prestito in favore della Grecia finanziato mediante prestiti bilaterali alla Grecia da parte degli altri Stati membri della zona euro e amministrato a livello centrale dalla Commissione;

- *European Financial Stability Facility (EFSF)*¹⁶, lo strumento europeo di stabilità finanziaria istituito nel giugno 2010 dagli Stati membri della zona euro come meccanismo temporaneo di salvataggio per fornire assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro nel quadro di un programma di aggiustamento macroeconomico. Il trattato che istituisce un meccanismo permanente di salvataggio, il Meccanismo europeo di stabilità (MES), è entrato in vigore il 27 settembre 2012. Dal 1° luglio 2013 l’EFSF rimane attivo nei programmi in corso per la Grecia (assieme all’FMI e ad alcuni Stati membri) nonché per l’Irlanda e il Portogallo (assieme all’FMI, ad alcuni Stati membri e all’UE/MESF)¹⁷, ma non interviene più in nuovi programmi di finanziamento né in nuovi accordi di prestito;

¹³ Per ulteriori informazioni sulla gestione del fondo di garanzia del FEIS, cfr. COM(2017) 326 final del 16.6.2017.

¹⁴ Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (“regolamento FEIS”) La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno firmato l’accordo sulla gestione del FEIS e la concessione della garanzia dell’Unione (“accordo sul FEIS”) il 22 luglio 2015. Il 21 luglio 2016 è stata sottoscritta una modifica di tale accordo.

¹⁵ Per saperne di più sul GLF:

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm.

¹⁶ Per saperne di più sull’EFSF: <http://www.efsf.europa.eu>.

¹⁷ I prestiti concessi nel quadro dell’UE/MESF sono garantiti dal bilancio UE.

- *Meccanismo europeo di stabilità (MES)*¹⁸, componente importante della strategia complessiva dell'UE elaborata per tutelare la stabilità finanziaria nella zona euro fornendo assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro si trovano in difficoltà finanziarie o rischiano di entrarvi. Si tratta di un'organizzazione intergovernativa di diritto pubblico internazionale con sede a Lussemburgo, dotata di una capacità effettiva di prestito di 500 miliardi di EUR.

3. EVOLUZIONE DELLE OPERAZIONI GARANTITE

La presente sezione illustra l'evoluzione delle operazioni garantite, soffermandosi, in primo luogo, su quelle gestite direttamente dalla Commissione e, in secondo luogo, su quelle gestite dalla BEI.

Tabella 1: Esposizioni totali coperte dal bilancio UE al 31 dicembre 2017 (in milioni di EUR)

	Esposizione in capitale	Interessi maturati	Totale	%
Stati membri*				
Euratom	195,99	0,64	196,62	0,24%
BdP	3 050,00	64,08	3 114,08	3,79%
BEI	1 378,38	10,90	1 389,28	1,69%
MESF	46 800,00	656,03	47 456,03	57,82%
Totale parziale Stati membri**	51 424,36	731,65	52 156,02	63,55%
Paesi terzi***				
AMF	3 901,47	22,23	3 923,70	4,78%
Euratom	52,92	0,26	53,17	0,06%
BEI****	25 791,24	145,98	25 937,22	31,60%
Totale parziale paesi terzi	29 745,62	168,47	29 914,09	36,45%
Totale	81 169,98	900,12	82 070,11	100,00%

* Rischio coperto direttamente dal bilancio UE. Comprende anche i prestiti Euratom e BEI concessi agli Stati membri prima della loro adesione all'UE.

** Queste cifre non comprendono le operazioni del FEIS, il quale, alla data di stesura della presente relazione, aveva erogato 10 128 milioni di EUR.

*** Il rischio coperto dal fondo è limitato a 18,58 miliardi di EUR.

**** Inclusi i prestiti per cui l'UE è subentrata a seguito degli inadempimenti siriani e tunisini (Enfida) sui prestiti della BEI (pari a un importo di 432,16 milioni di EUR, inclusi il capitale residuo, gli interessi maturati e le penali). Questi prestiti hanno subito una piena riduzione di valore nei rendiconti finanziari dell'UE del 2015, 2016 e 2017.

¹⁸ Per saperne di più sul MES: <http://esm.europa.eu>.

Le tabelle A1, A2a, A2b e A3 del documento di lavoro presentano informazioni più dettagliate sulle esposizioni in essere, in particolare in termini di massimali, importi erogati e tassi di garanzia.

3.1. Operazioni gestite direttamente dalla Commissione

La Commissione fornisce sostegno finanziario ai paesi terzi e agli Stati membri sotto forma di prestiti bilaterali finanziati sui mercati dei capitali e garantiti dal bilancio dell'UE nel quadro di vari atti giuridici adottati, in funzione degli obiettivi perseguiti, dal Consiglio o da Consiglio e Parlamento europeo. La coerenza del sostegno finanziario ai paesi terzi con gli obiettivi generali della politica di azione esterna dell'UE è garantita dalla Commissione e dall'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza con l'assistenza del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

Pertanto, per finanziare le attività di prestito decise dal Consiglio, la Commissione è autorizzata ad assumere prestiti sui mercati dei capitali per conto dell'Unione europea e dell'Euratom. Le attività di assunzione e di concessione di prestiti sono condotte come operazioni back-to-back in modo da garantire che il bilancio UE non sia gravato dal rischio di cambio o di tasso d'interesse¹⁹. I prestiti assunti corrispondono ai prestiti concessi.

Tabella 1: Operazioni dell'UE nel 2017 (in milioni di EUR)

Strumento	Beneficiario	Data dell'esborso	Importo erogato
AMF	Ucraina AMF III - 2 ^a rata - 4.4.2031	4.4.2017	600
	Georgia - 2 ^a rata - 18.5.2032	18.5.2017	13
	Tunisia AMF I – 3 ^a rata - 20.7.2032	20.7.2017	100
	Tunisia AMF II – 1 ^a rata - 4.4.2031	25.10.2017	200
	Giordania AMF II – 1 ^a rata - 4.4.2031	25.10.2017	100
Euratom	Energoatom (Ucraina) - 1 ^a rata - 4.5.2027	4.5.2017	50
Totale			1063

¹⁹ Il regolamento sul MESF consente di ricorrere al prefinanziamento poiché autorizza la Commissione a “contrarre prestiti sui mercati dei capitali o con le istituzioni finanziarie nel momento più opportuno tra le erogazioni previste, in modo da ottimizzare i costi del finanziamento e salvaguardare la propria reputazione di emittente dell'Unione sui mercati”. Tuttavia, qualsiasi eventuale costo di detenzione è sostenuto dal mutuatario.

Tabella 2: Nuove operazioni di assunzione e di concessione di prestiti (garantite dal bilancio dell'Unione) previste per il 2018 e il 2019 (in milioni di EUR)

Strumento	2018	2019
A. Prestiti attivi/passivi dell'Unione ed Euratom garantiti dal bilancio dell'Unione		
1. Assistenza macrofinanziaria dell'Unione a paesi terzi (AMF)		
<i>Operazioni decise o in programma:</i>		
Georgia III	15	20
Giordania II	100	
Moldova	20	40
Tunisia II	300	
Ucraina IV	500	500
Totale parziale AMF	935	560
2. Prestiti Euratom	50	100
3. Bilancia dei pagamenti	0	0
4. Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF)	4 500^[1]	0
Totale parziale A	5 485	660
B. Prestiti attivi della Banca europea per gli investimenti con garanzia del bilancio dell'Unione		
1. Paesi in fase di adesione	983	1 135
2. Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato	2 061	2 037
3. Asia e America latina	563	417
4. Repubblica del Sud Africa	74	69
Totale parziale B	3 681	3 657
Totale complessivo	9 166	4 317

[1] Portogallo e Irlanda hanno diritto di chiedere un allungamento delle scadenze sui prestiti dell'UE in essere. I prossimi prestiti MESF devono essere rimborsati il 4 aprile 2018 e l'Irlanda ha richiesto una proroga. Ulteriori 1 100 milioni di EUR sono dovuti dall'Irlanda (500 milioni) e dal Portogallo (600 milioni) il 4 ottobre 2018.

3.1.1. Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF)

Nelle conclusioni del 9-10 maggio 2010 il Consiglio Ecofin ha previsto per il meccanismo un volume di 60 000 milioni di EUR²⁰, risorse che gli Stati membri della zona euro si sono resi disponibili a integrare se necessario. L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio²¹ limita l'esposizione creditizia dei prestiti o delle linee di credito che si possono concedere agli Stati membri al margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento.

²⁰ Cfr. comunicato stampa della riunione straordinaria del Consiglio Ecofin del 9 e 10 maggio 2010 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/114324.pdf).

²¹ Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

Sulla base delle decisioni del Consiglio di concedere assistenza finanziaria (per un importo fino a 22 500 milioni di EUR) all'Irlanda²² e (per un importo fino a 26 000 milioni di EUR) al Portogallo²³, sono stati erogati 22 500 milioni di EUR alla prima e 24 300 milioni di EUR al secondo (il governo portoghese non ha richiesto l'erogazione dei restanti 1 700 milioni di EUR). Pertanto, il MESF ha una capacità residua di 13 200 milioni di EUR per fornire l'ulteriore assistenza eventualmente richiesta.

Nell'aprile 2013 l'Eurogruppo/Ecofin ha deciso di aumentare la scadenza media ponderata massima dei prestiti del MESF da 12,5 a 19,5 anni, offrendo così ai paesi beneficiari la possibilità di richiedere l'allungamento delle scadenze fino al 2026 (tranche per tranche).

Sviluppi nel 2017

Irlanda

Il 27 novembre 2017 l'Irlanda ha chiesto una proroga del prestito del MESF di 3,4 miliardi di EUR erogate nel marzo 2011 e con scadenza prevista per il 4 aprile 2018. Il prestito è stato rifinanziato nel corso del primo trimestre del 2018 mediante due operazioni con scadenza nei mesi di aprile 2025 (2,4 miliardi di EUR) e aprile 2033 (1 miliardo di EUR).

Inoltre, si prevede che nel secondo trimestre del 2018 l'Irlanda chieda una proroga anche del prestito del MESF di 0,5 miliardi di EUR erogate nell'ottobre 2011 e con scadenza prevista per il 4 ottobre 2018.

A seguito della proroga del primo trimestre 2018, la durata media ponderata dei prestiti del MESF all'Irlanda è attualmente di 16,8 anni.

Portogallo

Si prevede che nel secondo trimestre del 2018 il Portogallo chieda una proroga del prestito del MESF di 600 milioni di EUR erogati nell'ottobre 2011 e con scadenza prevista per il 4 ottobre 2018.

3.1.2. Strumento della bilancia dei pagamenti (BdP)

L'assistenza finanziaria a medio termine dell'UE nell'ambito dello strumento BdP è stata riattivata alla fine del 2008 per aiutare l'Ungheria e, successivamente, la Lettonia e la Romania a ripristinare la fiducia dei mercati, con un impegno complessivo pari a 14 600 milioni di EUR, di cui 13 400 milioni erogati.

Sviluppi nel 2017

Nel settembre 2017 la Romania ha rimborsato una tranche del prestito pari a 1 150 milioni di EUR. Nel 2017 l'importo in essere dei prestiti BdP è pertanto sceso da 4 200 milioni a 3 050 milioni di EUR.

²² Decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 348).

²³ Decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011, sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88) e relativa rettifica (GU L 178 del 10.7.2012, pag. 15).

Al 31 dicembre 2017 lo strumento BdP disponeva di una capacità residua di 46 950 milioni di EUR, su un massimale complessivo di 50 000 milioni di EUR, per fornire, se necessario, ulteriore assistenza.

3.1.3. Prestiti di assistenza macrofinanziaria (AMF)

Come regola generale le decisioni in materia di AMF sono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio (articolo 212 del TFUE). Tuttavia, il Consiglio può adottare una decisione su proposta della Commissione quando la situazione nel paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente (articolo 213 del TFUE), procedura seguita per il secondo pacchetto AMF per l'Ucraina nel 2014.

Sviluppi nel 2017

Georgia

La seconda e ultima tranche (13 milioni di EUR sui 23 milioni previsti dalla decisione) del prestito concesso alla Georgia²⁴ nell'ambito del precedente programma AMF (AMF I) è stata erogata il 18 maggio 2017.

Regno hascemita di Giordania

Secondo programma per la Giordania (AMF II)

Il memorandum d'intesa e l'accordo di prestito del secondo programma (AMF II) per la Giordania sono stati firmati il 19 settembre 2017. Nella stessa data ha avuto luogo la ratifica da parte delle autorità giordane, mentre l'accordo di prestito è entrato in vigore il 3 ottobre 2017. La prima tranche di 100 milioni di EUR (dei 200 milioni previsti dalla decisione) dell'AMF II²⁵ per la Giordania è stata erogata il 25 ottobre 2017.

Tunisia

Primo programma per la Tunisia (AMF I)

La tranche restante di 100 milioni di EUR (dei 300 milioni previsti dalla decisione) del primo programma (AMF I)²⁶ per la Tunisia è stata erogata il 20 luglio 2017.

Secondo programma per la Tunisia (AMF II)

Il memorandum d'intesa e l'accordo di prestito del secondo programma (AMF II) per la Tunisia sono stati firmati il 27 aprile 2017. L'11 agosto 2017 ha avuto luogo la ratifica da parte delle autorità tunisine, mentre l'accordo di prestito è entrato in vigore l'8 settembre

²⁴ Decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Georgia (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15).

²⁵ Decisione (UE) 2016/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 18).

²⁶ Decisione n. 534/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica tunisina (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 9).

2017. La prima tranche di 200 milioni di EUR (dei 500 milioni previsti dalla decisione) dell'AMF II²⁷ per la Tunisia è stata erogata il 25 ottobre 2017.

Ucraina

Il 16 marzo 2017 la Commissione ha adottato la decisione di erogare la seconda tranche di 600 milioni di EUR nell'ambito del terzo programma AMF (AMF III) per l'Ucraina²⁸. Il pagamento ha avuto luogo il 4 aprile 2017. La terza e ultima tranche (600 milioni di EUR) prevista dal programma è stata annullata.

Il 13 settembre 2017 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria di 100 milioni di EUR (fino a 60 milioni sotto forma di prestiti e fino a 40 milioni sotto forma di sovvenzioni) a favore della Repubblica di Moldova²⁹.

Nel 2017 la Commissione ha inoltre adottato una proposta relativa a una nuova operazione di AMF per 45 milioni di EUR a favore della Georgia (l'adozione da parte dei colegislatori era ancora in corso alla fine dell'anno).

Per quanto riguarda i rimborsi, i paesi beneficiari hanno rimborsato un totale di 58,13 milioni di EUR: 1,8 milioni l'Albania, 4 milioni la Bosnia-Erzegovina, 8 milioni l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 1,10 milioni il Montenegro e 43,23 milioni la Serbia.

Dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 l'importo in essere dei prestiti AMF è salito da 2 946,6 milioni di EUR a 3 901,47 milioni di EUR. I prestiti all'Ucraina rappresentano il 72% dell'esposizione totale dell'AMF.

Sviluppi successivi al 31 dicembre 2017 (fino al 30 giugno 2018)

Adozione della decisione (UE) 2018/598 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Georgia³⁰.

3.1.4. Prestiti Euratom

Per i prestiti Euratom a Stati membri o ad alcuni paesi terzi ammissibili (attualmente Federazione russa, Armenia, Ucraina) è fissato un massimale di 4 000 milioni di EUR, di cui circa il 92% è già stato erogato. Restano 326 milioni di EUR sul totale di 4 000 milioni previsto dalla decisione.

²⁷ Decisione (UE) 2016/1112 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (GU L 186 del 9.7.2016, pag. 1).

²⁸ Decisione (UE) 2015/601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2015, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 100 del 17.4.2015, pag. 1).

²⁹ Decisione (UE) 2017/1565 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di Moldova (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 14).

³⁰ Decisione (UE) 2018/598 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Georgia (GU L 103 del 23.4.2018, pag. 8).

Il 7 agosto 2013 è stato sottoscritto un prestito di 300 milioni di EUR all'Ucraina per la realizzazione di migliorie per la sicurezza degli impianti nucleari esistenti e il 15 maggio 2014 il Parlamento ucraino ha ratificato l'accordo di garanzia. Il prestito sarà concesso in stretta collaborazione con la BERS, che parallelamente prevede un ulteriore prestito di 300 milioni di EUR.

Il 27 maggio 2015 la Commissione ha autorizzato l'erogazione del prestito Euratom a Energoatom per un importo massimo di 100 milioni di EUR, a condizione che Energoatom avesse fatto ricorso al prestito concesso dalla BERS per un importo non inferiore a 50 milioni di EUR. Tali prestiti godono delle garanzie statali che coprono il 100% delle esposizioni in essere alla fine dell'anno.

Sviluppi nel 2017

La prima tranche Euratom (50 milioni di euro) è stata erogata nel maggio 2017.

Sviluppi successivi al 31 dicembre 2017

Il versamento di una seconda tranche di 50 milioni di EUR è previsto per giugno 2018.

3.2. Evoluzione delle operazioni di finanziamento esterno della BEI

Sviluppi nel 2017

Nell'ambito del mandato generale della BEI per il periodo 2014-2020, al 31 dicembre 2017 era stato sottoscritto un importo complessivo di 13 879 milioni di EUR, di cui solo 3 516 milioni erano stati erogati a quella data, per un capitale in essere pari a 3 185 milioni di EUR (cfr. tabella A3 del documento di lavoro). Per maggiori informazioni sui paesi coperti dai mandati della BEI, cfr. le tabelle A1, A3 e A4 del documento di lavoro.

Per i precedenti mandati esterni della BEI, cfr. la tabella A3 del documento di lavoro.

Anche nel 2017 si sono registrati inadempimenti nei pagamenti degli interessi e nei rimborsi dei prestiti da parte del governo siriano, per coprire i quali la BEI ha fatto ricorso al fondo (cfr. paragrafo 5.1.3).

Le esposizioni in essere al 31 dicembre 2017 per i vari strumenti citati nella presente sezione sono illustrate nella precedente sezione 3 (tabella 1).

4. RISCHI COPERTI DAL BILANCIO DELL'UE

4.1. Definizione di rischio

Il rischio a carico del bilancio UE deriva dall'esposizione in capitale e interessi relativa alle operazioni garantite.

Ai fini della presente relazione, sono utilizzati due metodi per valutare i rischi a carico (direttamente o indirettamente tramite il fondo) del bilancio UE:

- il “rischio totale coperto”, che è basato sulla somma dell’importo totale delle esposizioni in capitale per le operazioni in esame a una determinata data, compresi gli interessi maturati³¹;
- l’approccio di bilancio definito “rischio annuale a carico del bilancio UE”, che è basato sul calcolo dell’importo massimo dei pagamenti annuali dovuti che l’UE dovrebbe versare nell’esercizio finanziario se tutti i beneficiari dei prestiti garantiti risultassero inadempienti³².

4.2. Composizione del rischio complessivo

Fino al 2010 il rischio massimo in termini di esposizioni totali coperte era connesso principalmente ai prestiti concessi ai paesi terzi. Dal 2011 la crisi finanziaria ha avuto un forte impatto sulle finanze pubbliche degli Stati membri, comportando un aumento dell’attività di prestito dell’UE per sostenere il fabbisogno finanziario del settore sovrano negli Stati membri.

Di conseguenza la composizione del rischio è cambiata. Al 31 dicembre 2017 il 64% dell’esposizione totale³³ riguardava operazioni di assunzione di prestiti connesse ai prestiti agli Stati membri direttamente coperti dal bilancio UE (contro il 45% al 31.12.2010).

4.3. Rischio annuale coperto dal bilancio UE

Con riferimento ai prestiti in essere al 31 dicembre 2017 (cfr. tabella 1 sopra), l’importo massimo che l’UE dovrebbe pagare (direttamente e attraverso il fondo) per il 2018 *se tutti* i beneficiari di prestiti garantiti risultassero inadempienti è pari a 9 965 milioni di EUR, corrispondenti ai pagamenti di capitale e interessi per i prestiti garantiti in scadenza nel 2018, partendo dal presupposto che, in caso di inadempimento, siano presi in considerazione solo i pagamenti scaduti anziché l’esposizione totale (per i particolari, cfr. tabella A4 del documento di lavoro).

4.3.1. Esposizione verso gli Stati membri

Nel 2018 l’UE si assumerà un rischio annuale massimo relativo alle operazioni con gli Stati membri pari a 7 482,8 milioni di EUR (circa il 75,1% del rischio annuale totale). Tale rischio riguarda:

- a) i prestiti BEI e/o Euratom concessi prima dell’adesione degli Stati membri all’UE;
- b) i prestiti concessi nell’ambito dello strumento BdP;
- c) i prestiti concessi nel quadro del MESF.

³¹ Cfr. tabella 1 della relazione.

³² Ai fini del calcolo si parte dall’ipotesi che, in caso di inadempimento, siano presi in considerazione solo i pagamenti scaduti anziché l’esposizione totale (cfr. le tabelle 2 e 3 della relazione e la tabella A4 del documento di lavoro).

³³ Cfr. tabella 1.

Tabella 2: Classifica degli Stati membri in base al rischio annuale a carico del bilancio UE nel 2018 (in milioni di EUR)

Classifica	Paese	Prestiti	Rischio annuale massimo	Incidenza del paese nel rischio annuale inerente agli Stati membri	Incidenza del paese nel rischio annuale totale (Stati membri e paesi terzi)
1	Irlanda	c)	4 507,25	60,2%	45,2%
2	Romania	a)+b)	1 603,89	21,4%	16,1%
3	Portogallo	c)	1 191,00	15,9%	12,0%
4	Bulgaria	a)	67,65	0,9%	0,7%
5	Croazia	a)	35,77	0,5%	0,4%
6	Lettonia	a)+b)	26,06	0,3%	0,3%
7	Polonia	a)	20,70	0,3%	0,2%
8	Slovacchia	a)	13,82	0,2%	0,1%
9	Repubblica ceca	a)	13,16	0,2%	0,1%
10	Lituania	a)	3,49	0,0%	0,0%
Totale			7 482,8	100,0%	75,1%

4.3.2. Esposizione verso i paesi terzi

Nel 2018 il fondo si assumerà un rischio annuale massimo inerente all'esposizione verso paesi terzi pari a 2 482,09 milioni di EUR (il 24,9% del rischio annuale totale). Il rischio relativo ai paesi terzi riguarda i finanziamenti BEI e i prestiti AMF ed Euratom (per i particolari, cfr. la tabella A2b del documento di lavoro). Il fondo copre prestiti garantiti concessi ai paesi terzi con scadenze che arrivano fino al 2042.

I dieci paesi terzi (su 46) verso i quali l'esposizione totale è maggiore sono classificati in appresso in ordine di rimborso dovuto nel 2018. Essi rappresentano l'82% del rischio annuale relativo ai paesi terzi sostenuto dal fondo nel 2018, pari a un importo di 2 041,42 milioni di EUR. La situazione economica di tali paesi è analizzata e commentata al punto 3 del documento di lavoro. Nella tabella relativa a ciascun paese è indicata anche l'affidabilità creditizia valutata dalle agenzie di rating.

Tabella 3: Classifica dei **10 paesi terzi** che rappresentano la maggiore esposizione in base al rischio annuale a carico del bilancio UE nel 2018 (in milioni di EUR)

Classifica	Paese	Rischio annuale massimo	Incidenza del paese nel rischio annuale inerente ai paesi terzi	Incidenza del paese nel rischio annuale totale (Stati membri e paesi terzi)
1	Turchia	604,90	24,4%	6,1%
2	Tunisia	273,93	11,0%	2,7%
3	Egitto	267,21	10,8%	2,7%
4	Marocco	247,22	10,0%	2,5%
5	Serbia	209,08	8,4%	2,1%
6	Ucraina	131,92	5,3%	1,3%
7	Sud Africa	111,47	4,5%	1,1%
8	Libano	77,07	3,1%	0,8%
9	Bosnia-Erzegovina	63,20	2,5%	0,6%
10	Repubblica araba siriana	55,44	2,2%	0,6%
Totale (primi 10)		2 041,42	82,2%	20,5%

5. ATTIVAZIONE E PAGAMENTO DELLE GARANZIE

5.1. Servizio del debito non coperto dal fondo di garanzia per le azioni esterne (prestiti Euratom agli Stati membri, MESF e BdP),

5.1.1. Pagamenti da risorse di tesoreria

Il bilancio dell'UE copre temporaneamente il servizio del debito in scadenza nel caso in cui il debitore non provveda a rimborsare il prestito all'UE in tempo. La Commissione attinge alle proprie risorse di tesoreria allo scopo di evitare ritardi e i conseguenti costi di servizio delle operazioni di assunzione di prestiti³⁴.

³⁴ Cfr. articolo 14 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

Poiché la maggior parte delle spese vengono effettuate nel corso del primo trimestre di ogni esercizio, il rimborso del debito è strutturato per i mesi successivi nonché per l'inizio di ogni mese quando i saldi di cassa sono più elevati.

5.1.2. *Pagamenti dal bilancio UE*

Qualora uno o più Stati membri non rispettino gli obblighi di legge³⁵ e le risorse proprie dell'UE siano insufficienti, la Commissione può utilizzare le risorse del bilancio UE disponibili per dare la precedenza al rimborso del debito rispetto ad altre spese non obbligatorie. In base al quadro finanziario pluriennale, la normativa dell'UE impone agli Stati membri, qualora ciò si rivelasse insufficiente, di fornire gli ulteriori contributi necessari a rimborsare il debito e pareggiare il bilancio, fino a un massimo dell'1,20% dell'RNL dell'UE. Se necessario, la normativa dell'UE consente agli Stati membri di contribuire, a prescindere dalla loro quota, al bilancio UE.

Poiché nel 2017 non si sono verificati inadempimenti degli Stati membri, non è stato chiesto alcuno stanziamento.

5.2. Ricorsi al fondo di garanzia per le azioni esterne e recuperi (mandato esterno, prestiti AMF e Euratom ai paesi terzi)

In caso di ritardo del beneficiario (paesi terzi) nel rimborsare un prestito concesso o garantito dall'UE, il fondo è attivato per coprire l'inadempimento entro tre mesi dalla richiesta.

Gli importi chiesti dalla BEI sono ritirati dal conto del fondo previa autorizzazione dei servizi della Commissione. Quando effettua un pagamento nell'ambito della sua garanzia l'UE subentra alla BEI nei diritti e nei mezzi di ricorso³⁶. Per i prestiti Euratom e AMF, se il ritardo dei pagamenti raggiunge i tre mesi dopo la scadenza, la Commissione ricorre al fondo per coprire l'inadempienza³⁷ e approvvigionare la tesoreria.

Spetta alla BEI assolvere, per conto dell'UE, il processo di recupero degli importi interessati dalla surrogazione³⁸.

³⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

³⁶ Cfr. l'articolo 8, paragrafo 7, della decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione.

³⁷ Ad eccezione della Bulgaria e della Romania cui sono stati concessi prestiti Euratom prima dell'adesione all'Unione. I prestiti (e le garanzie sui prestiti) ai paesi in fase di adesione sono stati coperti dal fondo fino alla data di adesione. Da tale data, quelli rimasti in essere hanno cessato di riferirsi alle azioni esterne dell'Unione e sono stati quindi coperti direttamente dal bilancio dell'UE.

³⁸ Per ulteriori informazioni sul processo di recupero, cfr. anche l'accordo relativo al recupero dei crediti, stipulato il 25 luglio 2014 tra l'Unione europea e la Banca europea per gli investimenti, che disciplina le modalità e le procedure per il recupero dei pagamenti effettuati dall'UE nell'ambito delle garanzie da essa concesse alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'UE.

Prestiti della BEI per il finanziamento di progetti in Siria

Dal dicembre 2011 la BEI registra inadempimenti del governo siriano riguardo ad alcuni pagamenti di interessi e rimborsi di prestiti. Poiché le ingiunzioni di pagamento non hanno avuto riscontro, la BEI ha attivato una prima volta il fondo di garanzia nel maggio 2012. La tabella 4a presenta l'evoluzione dei ricorsi al fondo dovuti all'inadempimento della Siria nel rimborso di prestiti.

Tabella 4a: Attivazione del fondo di garanzia per inadempimento della Siria nel rimborso dei prestiti (in milioni di EUR)

Anno (Ritiro dal conto del fondo di garanzia)	Numero di richieste di pagamento soddisfatte	Importo delle rate dovute	Penali e interessi di mora ³⁹	Importo recuperato	Totale
2012	2	24,0	0,0	2,2	21,8
2013	8	59,3	1,4	0,0	60,7
2014	8	58,7	1,5	0,0	60,2
2015	8	58,7	1,5	0,0	60,2
2016	12	103,8	2,4	0,0	106,2
2017	13	56,1	0,2	0,0	56,3
Totale	38	360,5	6,9	2,2	365,3

Al 31 dicembre 2017 l'esposizione totale in capitale inerente ai prestiti garantiti alla Siria ammontava a 555 milioni di EUR⁴⁰ e l'ultimo rimborso scade nel 2030.

TAV Tunisie S.A. (aeroporto di Enfida)

Il 29 giugno 2016 la BEI ha chiesto il ricorso alla garanzia dell'UE nell'ambito del mandato esterno in relazione a un prestito erogato alla TAV Tunisie S.A. (aeroporto di Enfida).

Nel 2017 la Commissione ha versato 28,7 milioni di EUR alla BEI per 3 ricorsi al fondo di garanzia a copertura di un'inadempienza sul prestito accordato all'aeroporto di Enfida (Tunisia). Dal settembre 2016 al dicembre 2017 la Commissione ha versato in totale (a partire dal fondo) 33,4 milioni di EUR alla BEI per 4 ricorsi al fondo. L'ultimo versamento è stato effettuato il 15 dicembre 2017.

I ricorsi al fondo per inadempimento della TAV Tunisie S.A. (aeroporto di Enfida) sono esposti nella tabella 4b.

³⁹ La BEI impone penali e interessi di mora solo con la seconda richiesta di pagamento di ciascun singolo prestito; penali e interessi di mora si applicano dalla data dell'inadempimento alla data di pagamento da parte del fondo di garanzia.

⁴⁰ Compreso l'importo di 360,52 milioni di EUR (capitale + interessi) già chiesto dalla BEI.

Tabella 4b: Ricorso al fondo di garanzia per la TAV Tunisie S.A. (aeroporto di Enfida) (in milioni di EUR)

Anno del ritiro	Numero di richieste di pagamento soddisfatte	Importo delle rate dovute	Penali e interessi di mora ³²	Importo recuperato	Totale
2016	1	4,56	0,09	0,00	4,65
2017	3	28,69	0,01	0,00	28,70
Totale	4	33,25	0,10	0,00	33,35

Sviluppi successivi al 31 dicembre 2017 (fino al 30 giugno 2018)

Nei mesi di febbraio e marzo 2018 sono stati pagati in totale 10,6 milioni di EUR per due ricorsi al fondo di garanzia a copertura delle inadempienze di pagamento della Siria (3,2 milioni di EUR e 7,4 milioni di EUR, comprese le penali applicate dalla BEI).

Il 15 gennaio 2018 gli 0,14 milioni di EUR recuperati dall'aeroporto di Enfida sono stati accreditati al fondo. Tale importo è già stato considerato un elemento dell'attivo (credito) nel bilancio del 31 dicembre 2017.

5.3. Evoluzione del fondo

A norma del regolamento che lo istituisce ("regolamento sul fondo di garanzia")⁴¹, il fondo di garanzia per le azioni esterne deve raggiungere un livello appropriato (importo obiettivo) fissato al 9% dell'insieme degli impegni di capitale in essere derivanti da ciascuna operazione, maggiorati degli interessi maturati. Per assicurare il raggiungimento dell'importo obiettivo è in funzione un meccanismo di dotazione.

In base a tale meccanismo di dotazione, nel febbraio 2017 il bilancio UE ha pagato al fondo 240,54 milioni di EUR; nel febbraio 2018 il pagamento corrispondente è invece ammontato a 137,8 milioni di EUR.

Al 31 dicembre 2017 le attività nette⁴² del fondo ammontavano a 2 559,81 milioni di EUR. Il rapporto tra le attività nette e gli impegni di capitale in essere⁴³ (29 589,28 milioni di EUR) ai sensi del regolamento sul fondo di garanzia era inferiore all'importo obiettivo. Di conseguenza, nel 2019 il fondo disporrà di una dotazione di 103,22 milioni di EUR⁴⁴.

Al momento della revisione intermedia del mandato di prestiti esterni della BEI andava effettuata una revisione per valutare i parametri principali del fondo, in particolare il tasso

⁴¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (versione codificata) ("regolamento sul fondo di garanzia") (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

⁴² Attività totali del fondo previa deduzione degli importi dovuti (commissioni BEI e onorari di revisione contabile).

⁴³ Inclusi gli interessi maturati.

⁴⁴ A causa dell'uso previsto di 55 milioni di EUR di entrate con destinazione specifica esterna, nel progetto di bilancio 2019 sono stati iscritti soltanto 48,22 milioni di EUR.

obiettivo. Questa è stata affidata a una ditta esterna, che ha valutato il fondo tenendo conto del profilo di rischio e dell'efficacia che lo caratterizzano, alla luce dell'evoluzione del finanziamento esterno coperto e dei relativi rischi. La relazione è stata presentata nell'agosto 2016 con la principale conclusione che un tasso obiettivo del 9% risulta ancora ottimale per il livello di rischio attuale del portafoglio di prestiti, anche in uno scenario di ulteriore declassamento dei debitori principali. Pertanto, il tasso obiettivo del 9% è stato mantenuto.

6. FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI STRATEGICI (FEIS)⁴⁵

Il fondo di garanzia del FEIS è alimentato gradualmente in considerazione dell'aumento dell'esposizione coperta dalla garanzia dell'Unione.

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento FEIS, le risorse del fondo di garanzia del FEIS sono gestite direttamente dalla Commissione e sono investite secondo il principio di sana gestione finanziaria nel rispetto di norme prudenziali adeguate.

La BEI e il FEI hanno la responsabilità di valutare e monitorare il rischio delle singole operazioni sostenute dalla garanzia del FEIS. Sulla base dei dati così ottenuti e di supposizioni coerenti e prudenti relative all'attività futura, la Commissione tiene controllata l'adeguatezza dell'importo obiettivo e del livello del fondo di garanzia del FEIS. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento FEIS, nel marzo 2018 la BEI e il FEI hanno riferito alla Commissione e alla Corte dei conti europea.

A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento FEIS, la relazione annuale della BEI al Parlamento europeo e al Consiglio riporta informazioni specifiche sul rischio aggregato associato alle operazioni di finanziamento e di investimento effettuate nell'ambito del FEIS e sulle attivazioni della garanzia.

Sviluppi nel 2017⁴⁶

Al 31 dicembre 2017 l'esposizione dell'UE sotto forma di garanzia per le erogazioni relative a operazioni del FEIS in essere effettuate dal gruppo BEI ammontava a 10 128 milioni di EUR a fronte dell'impegno giuridico di 16 miliardi di EUR garantiti dall'UE (articolo 11 del regolamento FEIS). L'importo di 10 128 milioni di EUR è indicato come passività potenziale nelle note ai rendiconti finanziari 2017 dell'UE.

Nel 2017 le operazioni del FEIS gestite dalla BEI nell'ambito dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione hanno generato per l'UE entrate pari a 61,0 milioni di EUR. Una quota di tale importo, pari a 31,9 milioni di EUR, è stata iscritta nei rendiconti finanziari 2017 dell'UE a titolo di credito della Commissione verso la BEI alla data del 31 dicembre 2017.

⁴⁵ Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (“regolamento FEIS”) (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

⁴⁶ Le informazioni per questa sezione sono tratte dalla relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti sulla gestione del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici nel 2017 - COM(2018) 345 final del 28.5.2018.

Per le operazioni del FEIS gestite dal FEI nell'ambito dello sportello PMI, l'UE ha dovuto destinare nel 2017 un importo stimato in 12,7 milioni di EUR alla copertura delle spese amministrative per il FEI. L'importo è pagabile al FEI il 30 giugno 2018.

Al 31 dicembre 2017 le attività nette del fondo di garanzia ammontavano a 3 504 milioni di EUR. Le attività comprendevano il portafoglio degli investimenti, classificato disponibile per la vendita (3 414 milioni di EUR), la vendita di valuta a termine di USD con valore attuale netto positivo, classificata come attività finanziarie al valore equo tramite avanzo e disavanzo (6 milioni di EUR), depositi bancari a breve termine (40 milioni di EUR) e contanti e assimilati (44 milioni di EUR).

In totale, alla fine del 2017 le sottoscrizioni cumulate nel quadro del FEIS ammontavano a 37,4 miliardi di EUR per 28 Stati membri, di cui 27,4 miliardi sottoscritti dalla BEI (278 operazioni) e 10,0 miliardi sottoscritti dal FEI (328 operazioni). Questi dati rappresentano, complessivamente, un aumento notevole rispetto al 2016, considerato che alla fine di quell'anno le sottoscrizioni totali erano state pari a 21,3 miliardi di EUR.

Alla fine del 2017 l'esposizione erogata complessiva in essere coperta dalla garanzia dell'Unione ammontava a quasi 10,1 miliardi di EUR, in aumento rispetto ai 4,4 miliardi del 2016.

L'esposizione del bilancio dell'UE a possibili pagamenti futuri nell'ambito della garanzia dell'Unione in termini di operazioni sottoscritte (erogate e non erogate) ammontava a 13,5 miliardi di EUR.

Nell'ambito dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, l'esposizione erogata in essere coperta dalla garanzia dell'Unione ammontava a 9,57 miliardi di EUR, di cui 9,36 miliardi per operazioni di debito e 0,21 miliardi per operazioni su strumenti analoghi agli strumenti di capitale.

Per ulteriori informazioni sulla gestione del fondo di garanzia del FEIS, cfr. l'ultima edizione della relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti europea sulla gestione del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici⁴⁷ e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione.

⁴⁷ Ultima edizione - COM(2018) 345 final del 28.5.2018.